Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 agosto 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL **19 AGOSTO 1978:**

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1978.

Variazioni ai modelli di distinte di versamento diretto in esattoria ed ai bollettari di quietanze.

(6479)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 19 AGOSTO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Banco di Napoli, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1978. — **Banco di Napoli, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni 10% sorteggiate il 28 luglio 1978. — **Banco di Napoli, sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1978. — **Banco di Napoli, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni 10% sorteggiate il 28 luglio 1978. — **Banco di Napoli, servizio credito fondiario:** Obbligazioni 9% e 10% sorteggiate il 28 luglio 1978. — **Banco di Napoli, servizio credito fondiario:** Obbligazioni 9% e 10% sorteggiate il 28 luglio 1978. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1978. — **Banco di Sardegna - Sezione autonoma credito fondiario, in Sassari:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1978. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni « opere pubbliche » sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978 e rimborsabili dal 1° novembre 1978. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Obbligazioni « fondiarie » sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio - Sezione autono-**

ma opere pubbliche, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1978. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1978. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio - Sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° e 2 agosto 1978. — **Istituti di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 31 luglio 1978; cartelle fondiarie e agrarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 7 agosto 1978.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate e rilevate il 1° agosto 1978. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate e rilevate il 1° agosto 1978. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate e rilevate il 1° agosto 1978. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario e peschereccio, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Banco di Sicilia - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni « C » ventennale 10% sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Banco di Sicilia - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1978. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 luglio 1978. — **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1257.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ortopedia.

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 229. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia. Direttore della scuola è un professore ordinario dell'istituto di clinica ortopedica.

Il corso ha durata di cinque anni.

Potranno essere ammessi alla scuola soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti non potrà superare il numero di venti complessivamente.

Art. 230. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno dieci mesi per anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali regionali o provinciali; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola, può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni alla durata degli studi. Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato nell'allegato piano di studio.

Art. 231. — Il piano di studi della scuola di specializzazione in ortopedia è il seguente:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore **I.**

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);

reparti di pronto soccorso traumatologico;

reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;

patologia dell'apparato locomotore I;

clinica ortopedica I;

traumatologia dell'apparato locomotore I;

radiologia I;

nozioni di chirurgia d'urgenza e p.s.;

bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamenti teorici:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;

patologia dell'apparato locomotore II;

clinica ortopedica II;

traumatologia dell'apparato locomotore II;

radiologia II;

tecnica operatoria I;

apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;

elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamenti teorici:

patologia dell'apparato locomotore III;

clinica ortopedica III;

traumatologia dell'apparato locomotore III;

tecnica operatoria II;

fisiokinesiterapia;

neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;

nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

officine ortopediche.

Insegnamenti teorici:

patologia dell'apparato locomotore IV;

clinica ortopedica IV;

traumatologia dell'apparato locomotore IV;

tecnica operatoria III;

fisioterapia.

Art. 232. — Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1978
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 2

LEGGE 5 agosto 1978, n. **457.**
Norme per l'edilizia residenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
ORGANI E FUNZIONI

Art. 1.
(Contenuti del piano)

A partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;

b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E.

Il piano decennale definisce il programma operativo per il primo quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni.

Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.

Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, è allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.

Art. 2.

(*Competenze del C.I.P.E.*)

Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:

a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza d'industrializzazione del settore;

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli interventi che non può, comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) determina le quote, per un importo non superiore al 3 per cento, dei finanziamenti complessivi, da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:

1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera *o*) dell'articolo 3 della presente legge;

2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.

Art. 3.

(*Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale*)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera *f*);

m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonchè la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'articolo 16;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità.

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera *f*) del precedente articolo 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto *q*) del presente articolo.

Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

Art. 4.

(Attribuzioni delle regioni)

Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:

a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonchè il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;

b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera *a)* e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;

d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo articolo 25;

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;

f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;

g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera *n)* del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;

h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonchè sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera *e)* e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;

m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.

Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 5.

(Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da:

1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;

2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;

3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;

6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

9) un rappresentante del Ministro dell'interno;

10) un rappresentante del Ministro della difesa;

11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;

12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali;

14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 9, n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al comitato esecutivo di cui al successivo articolo 6, nonchè le modalità di consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del piano decennale.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 6.

(Istituzione del comitato esecutivo)

Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto membri dei quali quattro rappresentanti dei Ministri, e quattro rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pubblici, non più di due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel Comitato per l'edilizia residenziale. I quattro rappresentanti delle regioni sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale.

Il comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *l)*, *q)*, del precedente articolo 3, mentre per le restanti materie di cui allo stesso articolo 3, formula le proposte per il Comitato per l'edi-

lizia residenziale e può adottare, in caso di urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 7.

(Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di un segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.

Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato per l'edilizia residenziale ed a quelle del comitato esecutivo e sovrintende alla attività dei servizi del segretariato generale.

L'organico del segretariato generale è determinato dalla tabella allegata alla presente legge. La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è variata in aumento per le unità previste nell'organico predetto.

In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata, si provvede mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore. Alla copertura degli altri posti si provvede con utilizzazione di personale già in servizio presso tale Ministero o di personale collocato nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e, qualora non sia possibile in tal modo provvedervi entro il 31 dicembre 1978, rendendo disponibili per le corrispondenti unità i posti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974, in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218.

Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale è membro di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

(Esperti e personale comandato presso il segretariato generale - Centro di documentazione)

L'aliquota massima annuale di esperti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è determinata in venti unità da scegliersi, su proposta del comitato esecutivo, tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal fine è istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in materia residenziale.

Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare servizio presso il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non può superare le trenta unità annue. Il provvedimento di comando ha efficacia per un anno e può essere rinnovato.

Le spese per il funzionamento del segretariato generale, per le retribuzioni e per le indennità accessorie del personale di cui ai commi precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Fanno carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento di un centro permanente di documentazione per l'edilizia residenziale, istituito presso il Comitato per l'edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale bibliografico nonchè la dotazione tecnica degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 9.

(Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale)

Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi:

1) il Comitato per l'edilizia residenziale è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate dal C.I.P.E., in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale;

3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia residenziale sono adottati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente comunicate al C.I.P.E.;

4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate dal C.I.P.E. entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e alle regioni;

5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte dalle regioni entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 4 e sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni interessati;

6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5.

Titolo II

GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE

Art. 10.

(Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti)

E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.

La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.

In particolare, la sezione autonoma provvede a:

a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalità dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera *h*) del precedente articolo 4;

b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera *e*) del precedente articolo 2;

c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti;

d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.

Sono trasferiti alla predetta sezione:

a) il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti.

Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente.

Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale.*

La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa.

Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esercitato in via successiva.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse.

Art. 11.

(Composizione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti)

Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti membri:

1) Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede;

2) direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

3) direttore generale del Tesoro;

4) ragioniere generale dello Stato;

5) segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

6) dirigente superiore preposto all'apposito servizio della Cassa depositi e prestiti;

7) quattro componenti del Comitato per l'edilizia residenziale dei quali due scelti tra i rappresentanti ministeriali e due tra quelli regionali.

Art. 12.

(Devoluzione degli utili di gestione)

L'utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti è devoluto per otto decimi ad incremento della disponibilità della sezione stessa e per due decimi alla formazione del fondo di riserva.

Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

Art. 13.

(Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da:

a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l'edilizia di cui alla presente legge;

b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;

c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in base al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità di cui all'articolo 25, lettere *b*) e *c*), della legge 8 agosto 1977, n. 513;

d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16;

e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la concessione di contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Titolo III

NORME PER IL CREDITO FONDIARIO

Art. 14.

(Mutui edilizi)

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticin-

quennale, con rate d'ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia variabili nel tempo.

I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui deliberati e di quelli per i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.

Art. 15.

(*Mutui indicizzati*)

Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di mutui indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con l'osservanza delle norme di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui il cui capitale da rimborsare sia soggetto a rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione, il credito dell'istituto mutuante è garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale, anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.

Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovrà contenere, anche senza altre successive formalità, l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso precedente comma.

Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.

Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente articolo può essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte, mediante consegna all'istituto mutuante di corrispondente importo di obbligazioni a capitale rivalutabile, la cui serie deve essere fatta risultare ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ovvero può essere restituito con modalità diverse qualora espressamente previste nel contratto di mutuo.

Ai fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del mutuo che si intende restituire ed il valore nominale delle obbligazioni utilizzate per la restituzione sono quelli risultanti dal calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data della restituzione anticipata.

L'istituto mutuante provvederà alla variazione del piano di ammortamento della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Art. 16.

(*Mutui agevolati*)

Ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.

L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è soggetto, ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.

Art. 17.

(*Garanzie*)

I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo statale e resta valida finchè sussista comunque un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal beneficio del contributo.

La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull'edilizia agevolata, nei termini e con le modalità in esse previste, ed in particolare ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutua-

tario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia residenziale.

Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale di concessione dei contributi di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 4.

Art. 18.

(*Beneficiari dei mutui agevolati*)

I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo articolo 36.

I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonchè a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Sino al 31 dicembre 1980, non meno del 75 per cento degli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo è destinato dalle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dal 1° gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 19.

(*Contributo dello Stato*)

Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo articolo 20, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio. Corrispondentemente, è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale la operazione di mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario.

Per le cooperative a proprietà indivisa la variazione dei tassi secondo le modalità di cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni.

Art. 20.

(*Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi*)

I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:

1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;

2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;

3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000.

I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera *o*) dell'articolo 3.

Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dello alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.

Art. 21.

(*Modalità per la determinazione del reddito*)

Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonchè ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento.

Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 22.

(*Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P.*)

Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera *a*), nonchè ai sensi dell'articolo 2, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in L. 4.500.000.

Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo 21.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(*Decadenza dal contributo dello Stato*)

Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.

Art. 24.

(*Abitazioni realizzate con leggi anteriori*)

Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.

Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 19, 20 e 21; in tal caso il tasso iniziale a carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento.

Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalità ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.

Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21.

Art. 25.

(*Princìpi per la legislazione regionale relativa alla individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi*).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:

1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati;

2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a parità di condizione il ricorso al sorteggio;

3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per ciascun programma di intervento, devono presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.

La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.

Art. 26.

(*Edilizia rurale*)

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di

credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attività agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente articolo 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorità stabilite dalle leggi regionali.

Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni.

Il concorso nei pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato.

I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonchè alla determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.

Titolo IV

NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE

Art. 27.

(Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente)

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Qualora tali strumenti subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.

Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purchè siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 28.

(Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;

dai comuni, nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente articolo 1, lettera *a)*, anche avvalendosi degli istituti autonomi per le case

popolari, nonchè, limitatamente agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;

b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

L'esproprio può aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i comuni che adottano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

Art. 29.

(Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni)

Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.

La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi, nonchè per la redazione dei piani di recupero.

Art. 30.

(Piani di recupero di iniziativa dei privati)

I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.

La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 31.

(Definizione degli interventi)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32.

(Disposizioni particolari)

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dallo articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione può essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

Art. 33.

(*Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero*)

Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purchè convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, è fissato in lire 15 milioni ed è soggetto a revisione con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.

Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.

La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.

Art. 34.

(*Piani esecutivi vigenti*)

Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.

Titolo V

FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE

Art. 35.

(*Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata*)

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonchè ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;

b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonchè le altre entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, allo articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;

c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500 miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere *a*) e *b*) sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente, a nuovi programmi costruttivi.

Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione ed a provvedere immediatamente a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da localizzare.

La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e ai comuni è disposta in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori.

Art. 36.

(*Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata*)

Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.

I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.

I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera *d*) del precedente articolo 13.

All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

(*Finanziamento per l'edilizia rurale*)

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 26 è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 1977, numero 984. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare secondo la procedura prevista dal sesto comma dell'articolo 17 della predetta legge.

Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilità del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

(*Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno finanziario* 1977)

E' autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali.

I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 36.

Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 ed all'articolo 43.

All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 39.

(*Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano*)

Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Republbica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 40.

(*Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione*)

Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166, è ulteriormente elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni, previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di approvazione del programma di localizzazione degli interventi.

Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981, è stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al primo comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41.

(*Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale*)

In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disponibilità finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella *A* allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513, per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonché tra le regioni e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.

Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per l'edilizia residenziale accantonerà le riserve di cui alla lettera *f*) dell'articolo 2 ed alla lettera *q*) dell'articolo 3 della presente legge.

Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.

I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.

I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti.

L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma è revocata e le disponibilità conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.

Art. 42.

(*Norme tecniche*)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:

1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.

Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.

Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.

Art. 43.

(*Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni*)

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera *a*) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 44.

(*Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato*)

I mutui concessi per la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti per gli interventi fruenti di contributo statale. La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del relativo contratto di mutuo.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 45.

(*Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona*)

Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti ad enti pubblici e a società di assicurazione, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune. In tal caso, è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle convenzioni.

Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere cedute a enti pubblici o cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive leggi di finanziamento.

Art. 46.

(*Cessione di aree dei piani di zona*)

Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere, altresì, cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi.

Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trasferendosi all'avente causa dall'impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo comma.

Salvo i casi previsti al primo comma del precedente articolo 45, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente può avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Art. 47.

(*Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione*)

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali.

I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dallo articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1.

Art. 48.

(*Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria*)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data.

La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 49.

(*Modifica all'articolo* 18 *della legge* 28 *gennaio* 1977, *n.* 10)

Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune ».

Art. 50.

(*Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del* 31 *dicembre* 1977)

Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalità di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.

Art. 51.

(*Proroga dell'efficacia dei piani di zona*)

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 52.

(*Modifiche della legge* 8 *agosto* 1977, *n.* 513)

Al secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente periodo:

« Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge ».

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato al 31 ottobre 1978.

All'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente comma:

« La cessione in proprietà degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei " Sassi " nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita ».

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dai seguenti:

« Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a

quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario ».

Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « del 25 per cento » sono sostituite con le altre: « del 15 per cento »

Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « al 40 per cento » sono sostituite dalle altre: « al 30 per cento ».

All'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

« In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione ».

Al primo comma dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « otto decimi » sono sostituite dalle altre: « sette decimi » e le parole: « del 5 per cento » sono sostituite dalle altre: « del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprietà ».

Art. 53.

(*Limiti di applicazione dell'articolo* 26 *della legge* 8 *agosto* 1977, *n.* 513)

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.

La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;

c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge.

Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera *a*) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 54.

(*Proroga dei termini*)

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è prorogato al 31 ottobre 1978.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge 8 agosto 1977, n. 513, prorogato dalla legge 27 febbraio 1978, n. 44, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 55.

(*Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*)

Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera *g*), all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati.

E' fatta tuttavia salva la facoltà delle regioni, in pendenza della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento di assegnazione ivi stabilito.

Art. 56.

(*Fonti energetiche alternative*)

Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali sarà data la preferenza agli interventi che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali. Per i predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale può stabilire una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui alla lettera *n*) del precedente articolo 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per l'edilizia residenziale provvederà a formare un elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali ai fini dell'applicazione del precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.

Art. 57.

(*Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate*)

Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

(*Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative*)

Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di società cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, è elevato a L. 35.000.000.

Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di quelle del primo periodo del secondo comma.

Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i limiti massimi di valore previsti dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti di assegnazione.

Art. 59.

(*Norme fiscali per gli interventi di recupero*)

Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall'articolo 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.

Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo comma.

Art. 60.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ORGANICO DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Carriera dirigenziale e direttiva:	
Dirigente generale	1
Dirigente superiore amministrativo	3
Dirigente superiore tecnico	2
Primo dirigente amministrativo	4
Primo dirigente tecnico	3
	13
Ispettori generali e direttore di divisione ad esaurimento Direttore aggiunto di divisione ed equivalenti qualifiche tecniche Direttore di sezione ed equivalenti qualifiche tecniche	16
Consiglieri ed equivalenti	24
	40
Carriere di concetto amministrativa e tecnica:	
Geometri capi, ragionieri capi, segretari capi e disegnatori capi	8
Geometri principali, ecc.	12
Geometri, ragionieri, segretari e disegnatori	20
	40
Carriera esecutiva amministrativa e tecnica:	
Coadiutori superiori	8
Coadiutori principali	12
Coadiutori e coadiutori dattilografi	30
	50
Coadiutori meccanici superiori	4
Coadiutori meccanografi	10
	14
Carriera ausiliaria:	
Commessi capi	3
Commessi	6
	9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **458**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

teoria statistica delle decisioni;
calcolo delle probabilità;
economia e politica industriale;
diritto pubblico dell'economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. **459**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, n. 824, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, n. 824, nel quale, per errore materiale non sono stati inclusi alcuni insegnamenti complementari richiesti dalle autorità accademiche ed approvati dal Consiglio superiore nella seduta del 21 gennaio 1977;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, n. 824, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che sono inclusi i seguenti insegnamenti complementari:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
storia della lingua inglese;
storia della lingua spagnola.

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
storia della lingua inglese;
storia della lingua spagnola.

Art. 49 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
storia della lingua inglese;
storia della lingua spagnola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1978, n. **460**.

Variazioni all'aliquota contributiva, al massimale e all'importo minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione;

Considerato che in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva, del massimale e dell'importo minimo dei contributi di cui al primo comma del predetto art. 6;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A. S.A.R.C.O.;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono così variati:

a) aliquota contributiva: 4 per cento a carico del preponente e 4 per cento a carico dell'agente o del rappresentante di commercio;

b) massimale di contribuzione: L. 12.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia

impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 7.500.000 annue per ciascun preponente in ogni altro caso;

c) importo minimo dei contributi: L. 240.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 120.000 annue in ogni altro caso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 56

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1978.

Sostituzione di alcuni membri del comitato interministeriale previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1977, registro n. 10 Industria, foglio n. 224, con il quale è stato provveduto alla costituzione del comitato previsto dall'art. 8 della legge anzimenzionata;

Visto l'art. 15 della legge n. 375 predetta;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1978, registro n. 1 Industria, foglio n. 56, con il quale è stato stabilito che allorché vengono trattate le questioni relative all'art. 15 della legge n. 374 sopra richiamata la presidenza del comitato previsto dall'art. 8 della legge medesima, è assunta dall'on. dott. Luigi Michele Galli, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

Vista la lettera n. 303938, datata 28 aprile 1978, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha comunicato che l'attuale Sottosegretario di Stato di quello stesso Ministero è l'on. avv. Guido Bernardi e che designa, quale rappresentante di quella stessa amministrazione in seno al comitato previsto dall'art. 8, il dottor Alfiero Ghelardini, dirigente generale, in sostituzione del prof. Guido Fucito;

Considerata la necessità di provvedere alle sostituzioni dei membri anzimenzionati;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 28 aprile 1978, l'on. avv. Guido Bernardi, Sottosegretario di Stato al Ministero del commercio con l'estero, viene chiamato a far parte del comitato previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1976, n. 374, in sostituzione dell'on. dott. Luigi Michele Galli.

Art. 2.

A decorrere dal 28 aprile 1978, allorchè il comitato previsto dall'art. 8 anzimenzionato tratterà le questioni relative all'art. 15 della legge n. 374, richiamata nelle premesse, la presidenza del comitato predetto è assunta dall'on. avv. Guido Bernardi, Sottosegretario di Stato del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

A decorrere dal 28 aprile 1978 il dott. Alfiero Ghelardini, dirigente generale, viene nominato membro effettivo del comitato previsto dall'art. 8 della legge n. 374, richiamata nelle premesse, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero ed in sostituzione del prof. Guido Fucito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1978
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 289

(6330)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale 5 giugno 1968, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 marzo 1978 e 9 maggio 1978;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 43, comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), in conformità al seguente testo:

« Le ipoteche potranno anche essere di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6082)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. Fedeli S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 510 di olio di palma la ditta G. Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 486.514,50 di cui al mod. *B*-Import n. 2088647 emesso dalla Banca popolare di Milano in data 23 luglio 1971 e per la quale è stata effettuata la rivendita in transito non autorizzata dall'U.I.C.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'introito della rivendita in transito è avvenuto oltre i termini previsti dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del Gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. G. Fedeli di Milano, mediante fidejussione della Banca popolare di Milano, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 486.514,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6522)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 510 di olio di cocco di origine e provenienza Svizzera la ditta Chimoil S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 655.738 di cui al mod. *B*-Import n. 1925066 emesso dal Banco di Sicilia in data 6 ottobre 1971 e per la quale è stata effettuata la rivendita in transito non autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente a Fr. Sv. 608.048, durante i mesi di novembre-dicembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'introito della rivendita è avvenuto oltre i termini mentre per la differenza non si è avuta alcuna notizia in merito;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del Gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Banco di Sicilia di Milano, nella misura del 5% di Fr. Sv. 655.738 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6523)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a., in Mezzano Chitantolo di Castelvetro Piacentino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di olio di cocco di origine e provenienza Filippine la ditta Chimoil S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 873.969 di cui al mod. *B*-Import n. 4163409 emesso dal Banco di Sicilia in data 2 marzo 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del Gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Chimoil S.p.a., mediante fidejussione del Banco di Sicilia di Milano, nella misura del 5% di Fr. Sv. 873.969 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6521)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972, 1° luglio 1972, 31 ottobre 1972, 22 giugno 1973, 26 dicembre 1973, 6 marzo 1974, 19 novembre 1974, 6 dicembre 1975, 31 marzo 1976, 15 luglio 1976, 30 dicembre 1976, 18 maggio 1978, riguardanti modifiche ed aggiornamenti al decreto sopracitato;

Viste le direttive del consiglio delle Comunità europee in data 30 gennaio 1978, riguardanti rispettivamente la 13ª modifica della direttiva 64/54/CEE del 5 novembre 1963 relativa ai conservativi per alimenti e la 2ª modifica della direttiva 70/357/CEE del 13 luglio 1970 relativa agli antiossidanti per alimenti;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, determinate dalla necessità di dare applicazione alle direttive comunitarie citate, nonchè di aggiornare l'elenco allegato al decreto stesso;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato nelle premesse, è così modificato:

« E' consentito l'impiego di miscele di additivi appartenenti allo stesso titolo sempre che la somma delle quantità presenti nella miscela, espresse in percentuali della dose massima consentita per ciascuno di essi, non superi il valore di 100 e la miscela non risulti dannosa alla salute.

Nel caso che il titolo sia suddiviso in sottotitoli, la disposizione di cui sopra si applica limitatamente alle miscele di additivi comprese in uno stesso sottotitolo ».

Art. 2.

Nel terzo comma, lettera *b*), dell'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato con decreto ministeriale 31 marzo 1976, è aggiunto fra « le sostanze acide », il fosfato monocalcico.

Art. 3.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successivi aggiornamenti, è modificato come segue:

Titolo I - A

CONSERVATIVI ANTIMICROBICI

a) alle voci:

E 220 Anidride solforosa
E 221 Sodio solfito
E 222 Sodio bisolfito
E 223 Sodio metabisolfito
E 224 Potassio metabisolfito
E 226 Calcio solfito
E 227 Calcio bisolfito

la dizione « aceto, 50 mg/l (come residuo, espresso in SO_2) » è sostituita dalla seguente: « aceto 100 mg/l (come residuo, espresso in SO_2) »;

b) l'autorizzazione al trattamento con aldeide formica del latte impiegato nella produzione del formaggio « Grana padano » è prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 1978, a condizione che il prodotto finito posto in commercio non contenga più di 0,5 mg/kg di formaldeide libera o combinata.

Titolo I - C

ANTIOSSIDANTI

a) alle voci:

E 300 Acido l-ascorbico
E 301 Sodio l-ascorbato
E 302 Calcio l-ascorbato
E 303 Acido diacetil-5,6-l ascorbico (diacetato di ascorbile)

è aggiunto il seguente caso d'impiego: « bibite analcoliche a base di infusi di tè, alla dose massima dello 0,05% »;

b) alle voci:

E 311 Gallato di ottile
E 312 Gallato di dodecile

è aggiunto l'additivo E 310 Gallato di propile, il cui impiego è consentito per gli stessi casi e nelle stesse dosi previste per le sostanze E 311 ed E 312.

Il titolo II - Emulsionanti, Stabilizzanti, Addensanti e Gelificanti, previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 1976, che ha modificato i titoli II e III dell'allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, è sostituito dal seguente:

Titolo II

EMULSIONANTI, STABILIZZANTI, ADDENSANTI E GELIFICANTI

II - A - Stabilizzanti, Addensanti e Gelificanti

Additivi	Casi d'impiego
E 400 Acido alginico E 401 Alginato di sodio E 402 Alginato di potassio E 403 Alginato di ammonio E 404 Alginato di calcio	Budini, 1% Formaggi freschi non filati limitatamente al « Quark » ed al « Cottage Cheese », 0,4% Maionese, 0,1% Gelati, 0,2% (1) Prodotti a base di latte pasteurizzato o sterilizzato, 0,06% (1) (2)

E 405 Alginato di propilenglicole	Gelati, 0,2%
E 406 Agar-Agar	Baccalà in scatola, 2%
	Budini, 1%
	Carne in scatola, 1%
	Confetteria, limitatamente ai prodotti « colati », 2%
	Gelati, 0,5%
	Prodotti dolciari, 0,5%
	Sciroppi per mostarde di frutta, 0,5%
	Semiconserve ittiche, 2%
	Prodotti a base di latte pasteurizzato o sterilizzato, 0,5% (2)
E 407 Carragenine Carraghen Carragenati	Gelati, 0,5%
	Maionese, 0,5%
	Prodotti dolciari, 0,5%
	Prodotti a base di latte pasteurizzato o sterilizzato, 0,5% (2)
	Sciroppi per mostarde di frutta 0,5%
	Soufflée al formaggio, 0,15% (sul prodotto finito)
E 408 Furcellaran o Furcellarano	Baccalà in scatola, 2%
	Carne in scatola, 1%
	Confetteria, limitatamente ai prodotti « colati », 2%
	Gelati, 0,5%
	Prodotti dolciari, 0,5%
	Sciroppi per mostarde di frutta, 0,5%
	Semiconserve ittiche, 2%
E 410 Farina di semi di carrube E 411 Farina di semi di tamarindo E 412 Farina di semi di guar o gomma di guar	Carne in scatola, 0,5%
	Gelati, 0,5%
	Prodotti dolciari, 0,5%
	Prodotti a base di farina di patate, 0,5% (3)
	Salse, 0,5% (4)
E 413 Gomma adragante E 414 Gomma arabica	Caramelle gommose e pastigliaggi, secondo buona tecnica industriale (5)
	Gelati, 0,5%
	Prodotti dolciari, 2%
	Salse, 2%
E 420 Sorbitolo E 421 Mannitolo	Prodotti dolciari, 1%
	Gelati, 1%
E 422 Glicerina	Cioccolato speciale con ripieno, 1% (sul ripieno)
	Liquori, 0,7%
	Prodotti dolciari, 1%
E 440 Pectina	Budini, 1%
	Fruttini colati, 1,5% (6)
	Gelati, 0,5% (7)
	Marmellate e gelatine di frutta, 1% (7) (8)
	Prodotti a base di latte pasteurizzato o sterilizzato, 0,5%
E 450 Polifosfati di sodio e di potassio (9) a) difosfati b) trifosfati c) polifosfati lineari (con una percentuale massima dell'8% di composti cidici)	Farina di patate, 0,2% (10)
	Formaggio fuso, 1,5% (11)
	Insaccati cotti, 0,5%
	Pasticci di carne fantasia in scatola, 0,25%
	Plasma di sangue (come anticoagulante), 0,6%
	Preparati per budini, 1,8% (12)
	Prosciutto cotto e spalla cotta, 0,25%
E 460 Cellulosa microcristallina E 461 Metilcellulosa E 462 Etilcellulosa E 463 Idrossipropilcellulosa E 464 Idrossipropilmetilcellulosa E 465 Metiletilcellulosa E 466 Carbossi-metilcellulosa (sale sodico dell'estere carbossimetilico della cellulosa)	Budini, 0,25%
	Confetteria, limitatamente ai prodotti colati, 0,20%
	Creme per pasticceria, 0,20%
	Gelati, 0,25%
	Lievito secco per pasticceria da forno, 0,20%
	Maionese, 0,20%
	Preparati per bevande al cacao con o senza latte, 0,25%
	Prodotti della biscotteria e della pasticceria, 0,2% (calcolato sul ripieno)
	Salse, 0,2%

II - B - Emulsionanti

E 322 Lecitine	Cioccolato e surrogato di cioccolato, 0,5%
	Conserve vegetali aromatizzate al cacao, 0,5%
	Gelati, 0,3%
	Grassi emulsionati, 0,5% (sul grasso)
	Latte in polvere, 0,5%
	Margarina, 0,5%
	Prodotti dolciari in genere, 2%

E 470	Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela, ottenuti da materie grasse commestibili o da acidi grassi alimentari distillati	Esclusivamente nei biscotti del « tipo olandese » al tasso massimo dell'1,5% calcolato sulla farina utilizzata
E 471	Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari (13)	Creme per pasticceria, 0,4% Farina e fiocchi di patate, 0,4% Gelati, 0,5% Grassi emulsionati, 3% Lievito secco per pasticceria da forno, 2% Margarina, 0,4% Prodotti di pasticceria da forno e biscotti, 3%
E 472	Esteri a) acetico b) lattico (13) c) citrico d) tartarico e) monoacetiltartarico e diacetiltartarico dei mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari	Gelati, 0,5% Grassi emulsionati, 3% Grissini senza aggiunta di grassi, 0,2% (14) Pane speciale con l'aggiunta di grassi di cui all'art. 20 legge 4-7-1967, n. 580 alla dose massima dello 0,2% sul prodotto finito (14) Prodotti di pasticceria da forno, 3% (sul grasso) (15)

Alla voce:

« E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari » caratteristiche chimico-fisiche e requisiti specifici di purezza il « Titolo minimo 60% in monogliceridi, 30% di digliceridi » è sostituito da:

« Titolo minimo 60% in monogliceridi ».

Rimangono invariati gli altri requisiti specifici di purezza e le caratteristiche chimico-fisiche degli additivi descritti nel decreto ministeriale 15 luglio 1976.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1) Il sodio alginato può essere addizionato con fosfato disodico nella misura del 15 %.

(2) Tali prodotti devono essere posti in commercio già confezionati.

(3) Può essere impiegato solo l'additivo E 442.

(4) Possono essere impiegati solo gli additivi E 410 ed E 412.

(5) Può essere impiegato solo E 414.

(6) La pectina destinata alla preparazione dei fruttini colati può essere addizionata di sodio esametafosfato alla dose massima del 5 % calcolato sulla pectina, sempreché nel prodotto alimentare finito il quantitativo di sodio esametafosfato non superi lo 0,075 %.

(7) Calcolato come pectina a potere gelatinizzante 150 gradi.

(8) La pectina, destinata alla preparazione di marmellate per pasticceria da forno, può essere addizionata con pirofosfato tetrasodico alla dose massima del 35 % calcolato sulla pectina, sempreché nel prodotto dolciario finito il quantitativo di pirofosfato tetrasodico non superi lo 0,1 %.

I contenitori delle marmellate così trattate, che dovranno essere poste in commercio in confezioni non inferiori ad 1 kg, debbono riportare, ai sensi dell'art. 7, l'indicazione sia della pectina che del pirofosfato, nonché la dicitura « da impiegare esclusivamente nella pasticceria da forno ».

(9) In deroga all'art. 7, primo comma del decreto ministeriale 31 marzo 1965, l'indicazione in etichetta dell'aggiunta dell'additivo E 450 può essere fatta anche con la dizione « contenente polifosfati », quali che siano i componenti della voce E 450 impiegati.

(10) Può essere impiegato solo l'additivo E 450 a).

(11) Fermo restando il rispetto della dose massima di impiego prevista per l'additivo E 450, in caso di miscela dell'additivo stesso con citrati di sodio e di potassio, la quantità complessiva dei componenti la miscela non può superare il 3 %.

(12) Può essere addizionato con fosfato monocalcico nella misura massima del 50 %.

(13) Può essere addizionato del 6 % dell'additivo E 470 espresso come oleato di sodio.

(14) Si può impiegare solamente la miscela di E 472 a), d), e).

(15) Nel caso di impiego dell'E 472 b) non più dell'1,5% calcolato sul prodotto finito.

(6647)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », che avrà luogo a Milano dal 28 ottobre al 5 novembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6722)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 34/1978. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 43/1977, del 28 ottobre 1977, concernente la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 14/1978 del 2 giugno 1978;

Considerata l'opportunità di procedere ad una revisione dei prezzi in conseguenza delle variazioni degli elementi di costo: materia prima e cambio del dollaro, nonché delle variazioni dei prezzi di listino dei prodotti sorvegliati;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi dei seguenti prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	500	480	162
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	446,43	428,57	142,11
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	143,93	134,32	117,12
4. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero,	L./tonn.	554.577	547.732	141.840
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	424,53	409,30	132,25
b) fino a 450.000 litri annui	»	425,73	410,35	132,79
c) fino a 750.000 litri annui	»	425,68	410,31	132,77
d) fino a 1.300.000 litri annui	»	425,63	410,27	132,75
e) fino a 2.100.000 litri annui	»	426,28	410,84	133,04
f) fino a 3.000.000 litri annui	»	427,48	411,89	133,58
Punti vendita appoggiati	»	429,53	413,70	134,50

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti. Restano altresì fissati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita di carburanti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 425,13 per la benzina super, di L./litro 409,83 per la benzina normale e di L./litro 132,52 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del self-service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L./tonn.	131.020	120.840
	L./litro	103,64	100,66
2) Franco deposito grossista	L./tonn.	124.950	114.840
	L./litro	98,84	95,66
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	121.950	111.840

Per «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

C) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	135.612	121.950	111.840	83.790	80.640
2) Franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:						
entro km 30	»	138.612	124.950	114.840	86.790	83.640
da km 31 a 70	»	139.612	124.950	115.840	87.790	84.640
oltre km 70	»	140.612	126.950	116.840	88.790	85.640

3) Per consegne franco deposito del rivenditore, i prezzi di cui al punto 2) possono essere maggiorati di L./tonn. 6.500 per la benzina normale e per il petrolio e di L./tonn. 6.000 per il gasolio e per l'olio combustibile fluido e semifluido.

Per consegne con autotrenobotte completa, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare n. 1420 del 20 aprile 1977.

Per consegne frazionate, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

D) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	143.950	134.740	91.090	86.890
a.2) I.F. esclusa	»	121.950	112.740	83.790	80.640
a.3) A grossisti titolari di deposito I.F. compresa	»	143.300	133.790	90.440	86.240
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore I.F. compresa:					
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	142.950	133.440	90.090	86.240
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	142.950	132.940	89.740	86.240
superiori a 100.000 tonn.	»	142.950	132.640	89.740	86.240

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

b) Determinazioni dei comitati provinciali prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopra indicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977;

b.3) le aliquote sotto indicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:	—	—
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanza superiore a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro . . . . L. 350

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 165

per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . » 220

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	O.C. fluido L./tonn.
	—	—
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	13.800	13.370
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	11.950	11.220
3) Per consegne in autotrenobotte	8.770	8.250

Per gli olii combustibili semifluidi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3) aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completa calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente. Per consegne inferiori all'autotrenobotte completa proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e una ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

E) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	142.457	142.457	144.957
Benzina normale N.O. 84/86	135.612	135.612	138.112
Gasolio I.D. non inf. a 53	111.840	112.290	114.790
Petrolio a 32 N.O.	121.950	122.400	124.900
Oli combustibili visc. a 50° C:			
fluido da 3° E fino a 5° E	83.790	84.240	86.740
semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	80.640	81.090	83.590

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e oli combustibili fluidi e semifluidi, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

F) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto d'imposta di fabbricazione e IVA, franco raffineria costiera o deposito costiero:

prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità superiore a 21°C)	L./tonn. 121.950
prodotti assimilabili al gasolio	» 111.840
prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	» 80.640
prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	» 83.790
prodotti assimilabili a O.C. fluidissimi (viscosità inferiore a 3°E)	» 110.400

G) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.300 per le benzine; L./tonn. 1.200 per il petrolio; L./tonn. 1.000 per il gasolio e L./tonn. 900 per gli oli combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *D*) punti *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *D*), punto *b*.3).

H) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,734
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio autotrazione	0,833
Gasolio riscaldamento	0,835
O.C. fluido	0,923

Il prezzo, di fatturazione ai grossisti titolari di deposito, del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15°C con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e densità effettiva riferita a 15°C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(6791)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 12 giugno 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commmissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Domus Mea - Soc. coop. a r.l., in San Vito Chietino (Chieti), costituita per rogito Marino in data 22 settembre 1964, rep. n. 2355/1572, reg. soc. n. 667;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Edilizia - Soc. coop. a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito De Simone in data 18 marzo 1950, rep. n. 2052, reg. soc. n. 36;

3) società cooperativa edilizia Marchigiana - Soc. coop. a r.l., in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 13 marzo 1972, rep. n. 26059, reg. soc. n. 1741;

4) società cooperativa edilizia Trifoglio - Soc. coop. a r.l., in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 4 marzo 1972, rep. n. 26023, reg. soc. n. 1723;

5) società cooperativa edilizia Santo Giovanni 1973 - Soc. coop. a r.l., in Ostia (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 30 giugno 1972, rep. n. 56479, reg. soc. n. 2336/72;

6) società cooperativa edilizia Oikia - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Vitti in data 31 ottobre 1972, rep. n. 44847, reg. soc. n. 3547/72;

7) società cooperativa di trasporto Asteroide - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 16 ottobre 1975, rep. n. 90318, reg. soc. n. 3483/75;

8) società cooperativa edilizia Eurvilla - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 24 novembre 1965, rep. n. 27151, reg. soc. n. 2618;

9) società cooperativa edilizia Palatina - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Felicetti in data 19 febbraio 1970, rep. n. 5902, reg. soc. n. 2250;

10) società cooperativa mista La Capitale - Compagnia italiana di assicurazione e riassicurazione - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 26 settembre 1974, rep. n. 113560, reg. soc. n. 1189/74;

11) società cooperativa edilizia Okay - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Grispini in data 13 giugno 1969, rep. n. 7133, reg. soc. n. 1986/69;

12) società cooperativa edilizia Brodolini 1974 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 30 luglio 1974, rep. n. 63719, reg. soc. n. 3721/74;

13) società cooperativa edilizia Ichnusa - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 23 ottobre 1969, rep. n. 58172, reg. soc. n. 3910/69;

14) società cooperativa edilizia L'Ancora - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Crescimanno coad. Marchese in data 26 giugno 1974, rep. n. 35854, reg. soc. n. 3293/74;

15) società cooperativa edilizia Castel Romano 2° - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Papi in data 19 luglio 1973, rep. n. 17269, reg. soc. n. 4213/73;

16) società cooperativa edilizia Ariete - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pantalani in data 31 gennaio 1974, rep. n. 10530, reg. soc. n. 764/74;

17) società cooperativa edilizia Ippocampo - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 11 luglio 1958, rep. n. 58959, reg. soc. n. 1377;

18) società cooperativa edilizia La Cacciarella - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Papi in data 19 luglio 1973, rep. n. 22549, reg. soc. n. 3943/73;

19) società cooperativa edilizia I Castani - Soc. coop. a r.l., in Ariccia (Roma), costituita per rogito Romano in data 14 luglio 1972, rep. n. 13718, reg. soc. n. 1594;

20) società cooperativa edilizia Poggio Fiorito - Soc. coop. a r.l., in Guidonia (Roma), costituita per rogito Colangelo coad. Salcini in data 4 agosto 1972, rep. n. 64476, reg. soc. n. 3247/72;

21) società cooperativa agricola Colli San Clemente Velletri - Soc. coop. a r.l., in Velletri (Roma), costituita per rogito Collosi in data 19 novembre 1970, rep. n. 64774, reg. soc. n. 1404;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Gruppo Abeliano - Soc. coop. teatrale a r.l., in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 12 settembre 1973, rep. n. 223950, reg. soc. n. 7453;

23) società cooperativa edilizia Arcana II - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 30 marzo 1971, rep. n. 21475, reg. soc. n. 6498;

24) società cooperativa edilizia Gioiosa - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Sorvillo in data 30 novembre 1970, rep. n. 9902, reg. soc. n. 6447;

25) società cooperativa edilizia Esperantia - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 26 marzo 1971, rep. n. 21466, reg. soc. n. 6492;

26) società cooperativa mista Cooperativa dei servizi vari fra mutilati ed invalidi Giuseppe Toniolo a r.l., in Bari, costituita per rogito Patella in data 8 novembre 1972, rep. numero 25297/11970, reg. soc. n. 7145;

27) società cooperativa edilizia Sapientia I - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 26 marzo 1971, rep. n. 21465, reg. soc. n. 6491;

28) società cooperativa edilizia Bosco Verde 1° - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Propris in data 27 marzo 1971, rep. n. 21470, reg. soc. n. 6494;

29) società cooperativa di produzione e lavoro La Leonessa - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 27 ottobre 1971, rep. n. 159912, reg. soc. n. 6591;

30) società cooperativa edilizia Aurora - Soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Berloco in data 6 marzo 1975, rep. n. 43942, reg. soc. n. 8160;

31) società cooperativa edilizia Vincenzo Calace - Soc. coop. a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Di Martino in data 4 dicembre 1969, rep. n. 29750, reg. soc. n. 2372;

32) società cooperativa edilizia Ernesto Rossi - Soc. coop. a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito de Martino in data 20 novembre 1969, rep. n. 29435, reg. soc. n. 2373;

33) società cooperativa agricola L'Agricola - Soc. coop. a r.l., in Bitonto (Bari), costituita per rogito Vacca in data 9 luglio 1945, rep. n. 6997, reg. soc. n. 2619;

34) società cooperativa edilizia Apulia - Soc. coop. a r.l., in Grumo Appula (Bari), costituita per rogito Porta in data 27 marzo 1971, rep. n. 7356, reg. soc. n. 6488;

35) società cooperativa edilizia Galileo Galilei - Soc. coop. a r.l., in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino in data 16 gennaio 1971, rep. n. 48086, reg. soc. n. 2451;

36) società cooperativa edilizia La Casa Nostra - Soc. coop. a r.l., in Monopoli (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 21 marzo 1972, rep. n. 71850, reg. soc. n. 6934;

37) società cooperativa edilizia Unione - Soc. coop. a r.l., in Mola di Bari (Bari), costituita per rogito Padolecchia in data 24 settembre 1971, rep. n. 70716, reg. soc. n. 6603;

38) società cooperativa agricola tra produttori e raccoglitori di latte - Soc. coop. a r.l., in Santeramo del Colle (Bari), costituita per rogito Villanova in data 21 marzo 1973, rep. n. 14645, reg. soc. n. 7232;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Galatea rifinitori edili - Soc. coop. a r.l., in Galatone (Lecce), costituita per rogito Astuto Enrico in data 18 aprile 1969, rep. n. 6500, reg. soc. n. 2838;

40) società cooperativa edilizia Nova 75 - Soc. coop. a r.l., in Monteroni (Lecce), costituita per rogito Pallara in data 14 aprile 1975, rep. n. 557, reg. soc. n. 3889;

41) società cooperativa edilizia Belvedere - Soc. coop. a r.l., in Squinzano (Lecce), costituita per rogito Resta in data 9 luglio 1975, rep. n. 61149, reg. soc. n. 3908;

42) società cooperativa edilizia Acli K2 - Soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 19 febbraio 1975, rep. n. 1800, reg. soc. n. 33175;

43) società cooperativa edilizia Virginia - Soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 30 gennaio 1974, rep. n. 2316, reg. soc. n. 23/74;

44) società cooperativa edilizia Hermes - Soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito De Luca in data 23 luglio 1974, rep. n. 10336, reg. soc. n. 56174;

45) società cooperativa edilizia Marco e Todaro fra dipendenti della camera di commercio di Venezia - Soc. coop. a r.l., in Venezia, costituita per rogito Michieli in data 30 dicembre 1963, rep. n. 13410, reg. soc. n. 8615;

46) società cooperativa di consumo Quattro Fontane - Soc. coop. a r.l., in Venezia, costituita per rogito Emma Paolo Alfredo in data 9 luglio 1956, rep. n. 10292, reg. soc. n. 7407;

47) società cooperativa di consumo A-Spi alimentaristi Di Spinea - Soc. coop. a r.l., in Spinea (Venezia), costituita per rogito Argenti in data 30 maggio 1967, rep. n. 7055, reg. soc. n. 9231;

48) società cooperativa mista Lirico sinfonia veneta - Soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 12 gennaio 1968, rep. n. 42981, reg. soc. n. 6481;

49) società cooperativa di produzione e lavoro Fornaciaidi Bergantino - Soc. coop. a r.l., in Bergantino (Rovigo), costituita per rogito Crocco in data 27 aprile 1949, rep. n. 1110, reg. soc. n. 1026, ora 295.

(6755)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di sociologia dell'arte presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante la cattedra di sociologia dell'arte alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6729)

Vacanza di una cattedra di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze è vacante una cattedra di analisi matematica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6730)

Vacanza della cattedra di geometria presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona è vacante la cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6731)

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6732)

Vacanza della cattedra di fisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova è vacante la cattedra di fisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6733)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lintox 25 P.B. dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lintox 25 P.B. concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 16 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	822,95	822,95	822,90	822,95	823 —	830,40	823,05	822,95	822,95	822,95
Dollaro canadese	722 —	722 —	720 —	722 —	722,10	722,90	722 —	722 —	722 —	722 —
Franco svizzero	516,80	516,80	518,75	516,80	519,25	500,40	515,70	516,80	516,80	516,80
Corona danese	152,25	152,25	152,50	152,25	152,50	152,90	152,30	152,25	152,25	152,25
Corona norvegese	159,74	159,74	159,80	159,74	159,88	159,60	159,82	159,74	159,74	159,75
Corona svedese	188,45	188,45	188,80	188,45	188,60	188,50	188,50	188,45	188,45	188,45
Fiorino olandese	389,20	389,20	389,50	389,20	389,60	388,80	389,26	389,20	389,20	389,20
Franco belga	26,808	26,808	26,8750	26,808	26,85	26,80	26,8350	26,808	26,808	26,80
Franco francese	194,42	194,42	194,80	194,42	194,90	193,45	194,63	194,42	194,42	194,42
Lira sterlina	1626,70	1626,70	1629,50	1626,70	1628,88	1629,85	1626,80	1626,70	1626,70	1626,70
Marco germanico	422,28	422,28	423,50	422,28	423,25	421,55	422,40	422,28	422,28	422,28
Scellino austriaco	58,551	58,551	58,70	58,551	58,70	58,40	58,62	58,551	58,551	58,55
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,50	18,70	18,65	18,80	18,55	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,1080	11,10	11,10	11,10
Yen giapponese	4,467	4,467	4,47	4,467	4,46	4,50	4,4680	4,467	4,467	4,46

Media dei titoli del 16 agosto 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,50
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,25
» 5 % (Ricostruzione)	98,025
» 5 % (Città di Trieste)	97,75
» 5 % (Beni esteri)	97,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,10
» 5,50 % » » 1968-83	83,575
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	76,375
» 6 % » » 1972-87	73,825
» 9 % » » 1975-90	82,60
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,325
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,825
» » » » 1-10-1979	101,25
» » » » 1978-80	100,25
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,925
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98 —
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,35
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,225
» » » 10 % 1- 1-1981	94,70
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1978

Valuta	
Dollaro USA	823 —
Dollaro canadese	722 —
Franco svizzero	516,25
Corona danese	152,275
Corona norvegese	159,78
Corona svedese	188,475
Fiorino olandese	389,23
Franco belga	26,821
Franco francese	194,525
Lira sterlina	1626,75
Marco germanico	422,34
Scellino austriaco	58,585
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	11,104
Yen giapponese	4,467

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di 2ª classe vacanti nelle seguenti segreterie di comuni della classe seconda:

Agrigento:
Campobello di Licata;
Favara;
Sciacca.

Bari:
Acquaviva delle Fonti;
Monopoli;
Noicattaro;
Polignano a Mare;
Putignano;
Ruvo di Puglia;
Triggiano.

Bergamo:
Alzano Lombardo.

Bologna:
Medicina.

Brescia:
Chiari.

Brindisi:
Carovigno;
S. Pietro Vernotico;
S. Vito dei Normanni.

Cagliari:
Carbonia.

Caltanissetta:
Niscemi.

Caserta:
Capua;
Casal di Principe;
Mondragone.

Catania:
Caltagirone;
Grammichele.

Como:
Merate.

Cosenza:
Rende;
S. Giovanni in Fiore.

Cremona:
Soresina.

Cuneo:
Savigliano.

Enna:
Agira;
Leonforte;
Nicosia;
Piazza Armerina.

Ferrara:
Argenta;
Comacchio.

Firenze:
Castelfiorentino.

Foggia:
Cerignola;
S. Ferdinando di Puglia.

Frosinone:
Veroli.

Genova:
S. Margherita Ligure.

Lecce:
Campi Salentina;
Carmiano;
Copertino;
Galatone;
Trepuzzi.

Matera:
Pisticci.

Milano:
Brugherio;
Parabiago.

Modena:
Carpi.

Napoli:
Acerra;
Grumo Nevano;
Pomigliano d'Arco;
Procida;
Somma Vesuviana.

Novara:
Trecate.

Palermo:
Corleone;
Misilmeri.

Pavia:
Mortara.

Pesaro Urbino:
Fossombrone.

Pisa:
Pontedera;
Volterra;

Potenza:
Lavello.

Ragusa:
Modica;
Pozzallo;
Scicli.

Reggio Emilia:
Scandiano.

Rovigo:
Porto Tolle.

Salerno:
Pontecagnano Faiano.

Siracusa:
Floridia;
Noto;
Pachino.

Taranto:
Ginosa;
Grottaglie.

Teramo:
Roseto degli Abruzzi.

Trapani:
Paceco;
Partanna;

Treviso:
Valdobbiadene.

Venezia:
Caorle;
Cavarzere;
Spinea.

Verona:
Legnago.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i segretari capi i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario generale di classe 2ª, ovvero alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tranne quello della età ed abbiano prestato almeno nove anni di servizio effettivo di ruolo nelle anzidette qualifiche ovvero almeno undici anni di servizio effettivo di ruolo in qualità di segretario comunale o di impiegato alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno cinque nelle qualifiche di segretario comunale, di vice segretario o di capo ripartizione.

I vice segretari ed i capi ripartizione devono aver riportato nell'ultimo quinquennio di servizio in tali qualifiche, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Non è richiesto il diploma di laurea, per i vice segretari e per i capi ripartizione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

Salvo quanto previsto alla precedente lettera *a*) i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, entro e non oltre il 30 settembre 1978 la domanda in bollo corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 1.000 (mille) quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono accludere i titoli che intendono produrre nel proprio interesse (diploma di laurea e relativa votazione, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, di avvocato, di notaio, diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali, ecc., attestazione dei servizi prestati in qualità di reggenti in comuni appartenenti alla classe seconda o superiore, incarichi speciali, ecc.) compresi quelli che danno titolo alle preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, nonché le eventuali pubblicazioni, facendo esplicita menzione di tutti i titoli esibiti in un elenco in carta semplice in due esemplari.

I candidati devono produrre, inoltre, una dichiarazione, in carta semplice, dalla quale risulti la data della prima assunzione in servizio di ruolo, le date di decorrenza delle promozioni alle varie qualifiche e le sedi ricoperte.

I candidati che abbiano rivestito la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione ovvero di impiegato di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali devono, inoltre, produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato;

2) copia conforme del regolamento organico con relativa pianta.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione debbono, altresì, dichiarare, nella domanda esplicitamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione, da notaio o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione i quali risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dello accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione.

Art. 5.

L'esame, secondo il programma annesso al presente decreto, consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale.

Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Per la disciplina delle prove di esame saranno applicate le norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9 e 10 gennaio 1979 con inizio alle ore otto.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione del concorso, sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice e ne sarà dato avviso ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per avere accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale, dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione della sua convocazione per la prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati dal candidato nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto conseguito nella prova orale.

I candidati che sosterranno la prova orale con esito positivo dovranno indicare, con apposita istanza, le singole sedi a concorso alle quali, in stretto ordine di preferenza, chiedono di essere assegnati in caso di esito favorevole del concorso.

Di tali indicazioni sarà tenuto conto compatibilmente con la posizione acquisita da ciascun candidato nella graduatoria di merito.

Le istanze di cui sopra dovranno pervenire a questo Ministero entro dieci giorni dalla data della prova orale.

Nessun conto sarà tenuto delle istanze che non indichino esplicitamente le sedi a concorso ovvero che non perverranno a questo Ministero nel termine fissato.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministro accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 nonché del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 10 agosto 1978.

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6735)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1977, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1977, registro n. 16 Difesa, foglio n. 251;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1977, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977, registro n. 34 Difesa, foglio n. 237;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Foglia Angelo	punti	477
2. Pomes Stefano	»	459,5
3. Cesarini Domenico (nato il 26 febbraio 1946)	»	429
4. Oliva Matteo (nato il 19 febbraio 1953)	»	429
5. Scala Raffaele Tammaro	»	384,5
6. Giannunzio Pasquale	»	356

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1978
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 277

(6346)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del l'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(2939/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(2940/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso ad un posto di primario di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ematologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(2943/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(2938/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(2944/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a due posti di assistente di medicina e due posti di assistente di chirurgia, addetti al dipartimento d'emergenza ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2935/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(2946/S)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(2945/S)

OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente di medicina generale;

un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(2936/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario (a tempo pieno);

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(2937/S)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione (ufficio personale) dell'ente in Roma.

(2941/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di neuroradiologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno);

un posto di assistente del centro antidiabetico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(2955/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente del centro di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(2954/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso, accettazione e guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso, accettazione e guardia medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, tenendo presente che per la partecipazione al concorso stesso è richiesto il possesso del tirocinio pratico ad assistente di chirurgia generale.

Il vincitore del concorso dovrà dichiarare la sua disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge della regione Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, e dagli accordi sindacali raggiunti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(2953/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 dicembre 1977, n. 23-110/Legisl.

Approvazione del regolamento di attuazione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, concernente « Provvidenze a favore del commercio ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 6 *giugno* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, concernente « Provvidenze a favore del commercio »;

Considerato che l'attuazione della legge predetta è subordinata all'emanazione di apposite norme regolamentari;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale del 9 dicembre 1977, n. 9765;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, il regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, recante « Provvidenze a favore del commercio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1978
Registro n. 27, *foglio n.* 107

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 OTTOBRE 1977, N. 27, CONCERNENTE « PROVVIDENZE A FAVORE DEL COMMERCIO ».

Art. 1.

Agli effetti del presente regolamento per « legge » si intende la legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti dalla legge di nuove iniziative, in relazione al combinato disposto dagli articoli 2 e 4, comma quinto, della legge stessa, è richièsto il possesso dell'autorizzazione amministrativa, rispettivamente della iscrizione al registro di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, a seconda che tali iniziative riguardino il commercio al dettaglio in forma fissa o ambulante, ovvero il commercio all'ingrosso o la somministrazione di alimenti o bevande.

Art. 3.

Ai fini dell'individuazione delle località di cui all'art. 3, terzo comma, della legge si ha riguardo all'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 4.

La superficie di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge è:

a) quella di vendita, per i negozi al dettaglio;

b) quella di somministrazione e dei servizi, per i pubblici esercizi;

c) quella permanentemente coperta, per i magazzini commerciali.

Art. 5.

Nel caso di imprese esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso punto di vendita, ma in locali separati, o in diversi punti di vendita, la spesa massima ammissibile al contributo è quella prevista dalle lettere *a*) e *b*) rispettivamente del primo o del secondo comma dell'art. 6 della legge, a seconda che le iniziative ammesse a contributo riguardino l'attività di vendita al dettaglio o quella all'ingrosso.

Art. 6.

Ai fini delle deroghe di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge, si considerano imprese di nuova costituzione quelle che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno in cui hanno presentato domanda volta ad ottenere i benefici previsti dalla legge.

Il riferimento al disposto del quarto comma del predetto art. 7, il volume di affari delle imprese che hanno presentato la dichiarazione dell'IVA riferita ad un periodo inferiore all'anno, verrà determinato rapportando il volume di affari mensile all'intero anno.

Art. 7.

Nel caso di domanda di contributo avente ad oggetto iniziative interessanti diversi punti di vendita di una stessa impresa, alla domanda stessa deve essere allegato un questionario per ciascun punto di vendita.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge, la ripartizione dello stanziamento fra i vari settori è così determinata:

commercio al dettaglio in forma fissa e ambulante, di cui, comunque, il 5% riservato per il settore ambulante: 45%;

commercio all'ingrosso: 15%;

somministrazione di alimenti e bevande: 15%;

forme di associazionismo: 25%.

I fondi eventualmente non impegnati per uno o più dei settori considerati vengono suddivisi fra gli altri settori in proporzione alla ripartizione percentuale sopra indicata.

I fondi eventualmente non utilizzati per il commercio ambulante vengono assegnati al commercio al dettaglio.

Art. 9.

Le deliberazioni della giunta provinciale in merito all'accoglimento delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 8 della legge sono adottate secondo una graduatoria di priorità approvata dalla giunta medesima.

La graduatoria viene formata per ciascuno dei settori indicati dal predetto articolo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento, mediante la applicazione dei punteggi e dei criteri di preferenza previsti dai successivi articoli 10 e 11.

Con la deliberazione di approvazione della graduatoria la giunta provinciale può determinare in via generale la percentuale di spesa da ammettere a contributo.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 8 della legge, vengono attribuiti i seguenti punteggi, sommando per ciascuna iniziativa i punteggi di carattere generale a quelli specifici riferibili al settore di intervento considerato:

1) *Punteggi di priorità di carattere generale.*

Domande relative a iniziative:

di imprese danneggiate in seguito a calamità pubbliche e naturali	15 punti
per interventi di ristrutturazione . . .	5 punti
di cooperative di consumo e loro consorzi .	5 punti
di imprese individuali il cui titolare abbia una età non superiore ai 40 anni all'atto della presentazione della domanda	2 punti
di imprese con dipendenti (esclusi gli apprendisti): per ciascun dipendente, con un massimo di 5 punti	0,5 punti
di emigrati che rientrano in provincia . .	2 punti

2) *Punteggi specifici di priorità comuni ai settori del commercio al dettaglio in forma fissa e dei pubblici esercizi.*

Domande relative a iniziative:

di imprese che, per varianti alla viabilità, sono costrette a trasferire la propria sede . . .	10 punti
di imprese che si trasferiscono nei centri storici	8 punti
di imprese localizzate in strade permanentemente chiuse al traffico ordinario nelle ore diurne	5 punti

3) *Punteggi specifici di priorità del settore del commercio al dettaglio in forma fissa.*

Domande relative a iniziative:

di imprese aderenti a consorzi di acquisto o unioni volontarie . . . . 5 punti

per attività inerenti esclusivamente alle seguenti tabelle merceologiche: I/2 - II (solo nel caso di imprese che introducono le strutture per la vendita di carne congelata) - VI - IX (soltanto per punti di vendita con superficie superiore ai 200 mq.) 4 punti

di imprese che, a' sensi dell'art. 3 della legge, raggiungono, con l'ampliamento in programma, la superficie minima prevista dal piano commerciale 2 punti

4) *Punteggi specifici di priorità del settore del commercio al dettaglio in forma ambulante.*

Domande relative a iniziative:

per la costruzione di magazzini di deposito o ristrutturazione con ampliamento del magazzino esistente . . . . 7 punti

di imprese aderenti a consorzi di acquisto o unioni volontarie . . . 5 punti

per acquisto di automezzi appositamente attrezzati per la vendita al dettaglio 5 punti

per acquisto di bilance ottiche o di attrezzatura di refrigerazione . . . 3 punti

5) *Punteggi specifici del settore del commercio all'ingrosso.*

Domande relative a iniziative:

di imprese che si trasferiscono nelle zone destinate al commercio all'ingrosso dagli strumenti urbanistici in atto . . 10 punti

di imprese che si trasferiscono al di fuori dei centri storici o delle zone residenziali . . . . 9 punti

per opere di attrezzature per il commercio all'ingrosso richieste da centrali operative di unioni volontarie o da consorzi di cooperative . . 8 punti

di imprese situate ad altitudine superiore a 700 m. sul livello del mare . . . . . . 7 punti

6) *Punteggi specifici di priorità del settore dei pubblici esercizi.*

Domande relative a iniziative:

per tavole calde in zone individuate come industriali o commerciali all'ingrosso dagli strumenti urbanistici in atto . . 10 punti

di pubblici esercizi che si trasferiscono in zone di nuovo insediamento urbano . 8 punti

di pubblici esercizi aderenti a consorzi di acquisto o unioni volontarie . . . 5 punti

per rinnovo dei servizi igienici . 5 punti

per ristoranti e trattorie 4 punti

per rinnovo dei locali di cucina e relativa attrezzatura . . . . 3 punti

7) *Punteggi specifici di priorità del settore delle forme di associazionismo.*

Domande relative a iniziative:

di associazioni di consorzi di acquisto . 10 punti

di nuovi consorzi di acquisto costituitisi fra almeno 25 dettaglianti o esercenti il pubblico esercizio . . 5 punti

di associazioni di almeno 3 imprese al dettaglio riunitesi in un unico punto di vendita per ogni unità di vendita soppressa . . . . . 3 punti

I punteggi previsti al comma precedente con riferimento all'impresa o al pubblico esercizio, vanno riferiti ai punti di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di iniziative ad essi relativi.

Art. 11.

Per la formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio fra più domande, saranno preferite quelle relative a:

A) imprese che pongono in vendita beni di largo e generale consumo;

investimenti di maggior entità,

per il settore del commercio in forma fissa e ambulante;

B) investimenti di maggiore entità,

per il settore del commercio all'ingrosso e dei pubblici esercizi;

C) maggior numero di associati;

maggior incremento degli aderenti nel biennio precedente la presentazione della domanda,

per il settore dell'associazionismo.

Art. 12.

Con la deliberazione di accoglimento delle domande di cui all'art. 9 del presente regolamento viene fissato il termine entro il quale l'interessato dovrà presentare la documentazione prevista dall'art. 8 della legge, copia autentica dell'autorizzazione amministrativa o della licenza di p. s., nonché la seguente documentazione:

a) dichiarazione rilasciata dal comune attestante l'esistenza delle condizioni per le quali il richiedente ha ottenuto l'assegnazione di punti relativamente ai seguenti dati:

varianti alla viabilità;

strade permanentemente chiuse al traffico ordinario;

insediamento in zone industriali o commerciali all'ingrosso;

trasferimento in zone di nuovo insediamento urbano;

trasferimento in zone destinate al commercio all'ingrosso;

provenienza del centro storico o da zona residenziale;

b) dichiarazione rilasciata dal consorzio o dalla centrale operativa dell'unione volontaria nella quale viene indicata la data di adesione al consorzio o all'unione volontaria;

c) dichiarazione da parte dell'associazione nazionale delle unioni volontarie attestante l'adesione della centrale operativa dell'unione volontaria all'associazione stessa;

d) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA attestante il requisito richiesto dal terzo comma dell'art. 6 della legge.

Art. 13.

Ai sensi dell'art. 12 della legge, i titolari di domande già presentate in base alle disposizioni richiamate nell'articolo stesso, che intendono godere dei benefici della legge, devono presentare all'assessorato cui è assegnata la materia del commercio, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, il questionario previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge medesima, debitamente compilato.

Il presidente: GRIGOLLI

(5180)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 1978, n. 16-127/Legisl.

Nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per quanto attiene il programma di esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso alla qualifica di vigile sanitario della carriera esecutiva del ruolo speciale dei vigili sanitari.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *maggio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1976, n. 26;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 3204 in data 14 aprile 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di vigile sanitario della carriera esecutiva del ruolo speciale dei vigili sanitari, sono costituite da:

una prova scritta;

una prova orale.

Art. 2.

Prova scritta

La prova scritta verterà sugli argomenti elencati per la prova orale e potrà essere articolata in tutto o in parte sotto forma di questionario o a risposta sintetica.

Prova orale

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

principi fondamentali di igiene generale e nozioni sulla etiologia e profilassi delle principali malattie infettive e parassitarie soggette a denuncia;

norme relative alle ispezioni sanitarie ed alla vigilanza igienica;

legislazione sanitaria, con particolare riguardo all'igiene degli alimenti, delle bevande, del suolo e dell'abitato;

nozioni sulle più comuni alterazioni, adulterazioni e sofisticazioni degli alimenti e bevande e relativa procedura contravvenzionale sia di ordine amministrativo che penale;

nozioni sul modo di eseguire il corretto prelievo di campioni di sostanze alimentari e non alimentari;

disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni e principali cause di insalubrità del suolo e delle abitazioni;

nozioni sulle disinfezioni profilattiche e sulle norme e modalità di prelevamento di campioni;

nozioni elementari di diritto pubblico;

diritti, doveri e compiti dei vigili sanitari;

nozioni sull'ordinamento della provincia autonoma di Trento, della regione Trentino-Alto Adige e dello Stato.

La prova orale sarà integrata da un esercizio pratico tendente ad accertare la capacità dei candidati in ordine alla preparazione e confezione di un campione da inviare ai laboratori provinciali.

Art. 3.

E' abrogato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 19-922/Legisl. di data 15 marzo 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1967, registro n. 6, foglio n. 165.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1978
Registro n. 24, *foglio n.* 64

(5179)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. 24.

Norme transitorie per l'attuazione dell'assistenza farmaceutica in applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, e successive integrazioni e modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 12 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione della disciplina organica della materia, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 5, la giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 1978 alle casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti, la somma di lire 4 miliardi stanziata al cap. 668 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978 in due rate semestrali anticipate, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio, in base alle disposizioni contenute nelle leggi regionali 7 marzo 1973, n. 10 e 1° giugno 1977, n. 23. Le casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti possono utilizzare, in via transitoria, le somme già assegnate dalla Regione, a titolo di contributo per l'assistenza farmaceutica nello anno 1977, in base alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, anche per spese afferenti i precedenti esercizi finanziari, allo scopo di ripianare la situazione debitoria nei confronti delle farmacie.

Restano ferme tutte le rimanenti disposizioni contenute nelle leggi regionali 7 marzo 1973, n. 10, 1° giugno 1977, n. 23, 14 gennaio 1978, n. 5.

Gli eventuali conguagli, economie e recuperi, di cui all'art. 3, sesto comma, della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 5, sono effettuati in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1977. A tale rendiconto dovrà essere allegato un prospetto riassuntivo dell'intera gestione dell'assistenza farmaceutica relativa agli anni 1976 e precedenti.

Art. 2.

La presente legge non comporta oneri ulteriori ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione con effetto 1° gennaio 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 maggio 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1978, n. 25.

Modifiche ed integrazioni all'art. 28 dello statuto della comunità montana del «Medio Vastese» - Zona omogenea «T».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 12 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, le modifiche ed integrazioni all'art. 28 dello statuto della comunità montana del «Medio Vastese» nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 maggio 1978

RICCIUTI

(*Omissis*).

(6090)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782310)